

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 125
in data 16/11/2018
Prot. N. 16794

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER IL RECEPIMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE E DEGLI ACCORDI EUROMEDITERRANEI PER L'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITA' E AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **SEDICI** del mese di **NOVEMBRE**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco		*
2. BERTON DAVIDE - Vice Sindaco	*	
3. BATTAGLIN HELGA - Assessore	*	
4. ZONTA MARCO - Assessore	*	
5. LANDO DORIS - Assessore	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale Reggente MICHELINI Dott.ssa Antonietta.**

Il Vice Sindaco BERTON Davide assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL RECEPIMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE E DEGLI ACCORDI EUROMEDITERRANEI PER L'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITA' E AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (D.M.21.12.2000, N.452) e la circolare n. 9 del 22/01/2010 INPS ed i relativi regolamenti di attuazione, che prevedono l'attribuzione di un assegno a favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari o titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, residenti in Italia e con almeno tre figli minori, che risultino in possesso di un reddito non superiore a un determinato valore ISE;

PRESO ATTO che la domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, e che ai Comuni è attribuito il potere concessorio del beneficio, il quale viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi dei beneficiari, approvati dal Comune e da quest'ultimo trasmessi all'INPS;

VISTO il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, (già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98) che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità e che quindi non beneficiano dell'indennità di maternità;

PRESO ATTO che anche la domanda per l'assegno di maternità deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi dei beneficiari, approvati dal Comune e da quest'ultimo trasmessi all'INPS;

RICHIAMATI:

- gli Accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e gli Stati Terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia tra il 1998 ed il 2005, che prevedono la parità di trattamento nell'ambito della "sicurezza sociale" in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;
- la Direttiva Europea n 2011/98 che prevede, all'articolo 12, la parità di trattamento nella materia della "sicurezza sociale" a favore di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in un Paese membro per motivi di lavoro;
- la L. 6 Agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013" e le circolari applicative INPS n. 4 e 5 in data 15/01/2014 con cui sono state fornite indicazioni per il riconoscimento del diritto ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

RICORDATO che al momento, in base alla normativa nazionale vigente in materia ed alle indicazioni fornite dall'INPS e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta ai residenti che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini dell'Unione Europea;
- cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;

RICORDATO, altresì, che, in base alle stesse normative ed indicazioni, l'assegno di maternità spetta alle donne residenti che siano:

- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);
- cittadine non comunitarie ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea"; - cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico;

CONSIDERATO che molti giudici si sono già espressi in materia, ordinando la corresponsione delle prestazioni, e che altresì, a più riprese anche la Corte Costituzionale ha ribadito l'illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità, e dunque tra cittadino italiano e cittadino straniero, nell'accesso alle prestazioni sociali;

RICORDATO che la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 aprile 2014 - Ricorso n. 17120/09 Dhabbi c. Italia:

- ha riconosciuto come l'esclusione di una categoria di persone da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri sia incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo;
- ha rilevato come una disparità di trattamento tra persone in situazioni comparabili è discriminatoria e dunque illegittima a meno che non si basi su una giustificazione obiettiva e ragionevole, ossia se tale disparità persegua uno scopo legittimo e vi sia proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo indicato;
- ha precisato, ricordando la sua giurisprudenza ormai consolidata, che solo considerazioni molto forti possono giustificare delle disparità di trattamento fondate esclusivamente sulla nazionalità/cittadinanza e dunque sulla mera condizione giuridica dello straniero, ed ha escluso che tra queste considerazioni possano rientrare le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica degli Stati;

VISTA la nota di data 20.01.2015, trasmessa ai Comuni Italiani, nella quale, sempre relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI, prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee che sanciscono il divieto di discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale, ha individuato le seguenti categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, ai quali va riconosciuto, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali di legge, il diritto all'assegno:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D.Lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004);
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004);
- cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28));
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Reg. UE 1231/2010);
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea (Art. 19 D.Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (art.24)) o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013. Circolare INPS n. 5 del 15.01.2014. Art 12 c. 1 lett. e) della Direttiva 2011/98/UE recepita dal D.Lgs. n. 40/2014);
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE e art. 11 della Direttiva 2003/109/CE);
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari (in base agli accordi Euromediterranei);
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014 (art. 12 c. 1 lett. e) della

direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) D.Lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva);

PRESO ATTO che la nota del 09.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recita che: “ ...i Comuni godono, in ogni caso, di autonoma potestà concessiva in ordine ai benefici in esame, ai sensi della vigente normativa in materia, e segnatamente dell'art. 65, comma 2, della Legge n. 448/98, per quanto concerne l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, e dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, per quanto concerne l'assegno di maternità comunale. Di conseguenza, la concessione o meno dei benefici medesimi ai richiedenti sprovvisti del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti non può che essere rimessa all'autonomia decisionale dei singoli Enti Locali” ;

CONSIDERATO che, per effetto dell'evoluzione del quadro normativo comunitario regolante la materia della “sicurezza sociale”, ed anche della giurisprudenza della Corte Costituzionale, sempre più orientata verso l'estensione dei benefici di natura assistenziale - previdenziale ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono quindi ritenersi superate le limitazioni dei soggetti destinatari di tali prestazioni, così come contenute nell'art. 65 della legge n. 448/1998 e nell'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;

RITENUTO, pertanto, viste le premesse, di dover riconoscere anche ai cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'Unione Europea, regolarmente soggiornanti che presentano domanda, l'assegno di maternità e l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, pur in mancanza del requisito del possesso della carta di soggiorno e considerato che l'erogazione dell'assegno viene effettuata dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dal Comune;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Ente, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO CHE** quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) **DI RECEPIRE** in via di autotutela, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di assegno di maternità di base e assegno nucleo familiare numeroso con almeno tre figli minori, erogati dall'INPS e assegnati dal Comune;
- 3) **DI ACCOGLIERE** le domande e concedere l'assegno di maternità e l'assegno nucleo familiare numeroso con almeno tre figli minori a favore delle seguenti categorie di cittadini di Paesi Terzi residenti nel Comune di Rossano Veneto:
 - cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
 - cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
 - cittadino titolare della protezione sussidiaria;
 - cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
 - cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
 - cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile Servizi Sociali l'adozione di eventuali atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

- 5) **DI PRECISARE** che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Ente, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizi Sociali
F.to **FERRARO Dott. Adriano**

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex art. 49, comma 1°D.Lgs. L.267/2000.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.to **FERRARO Dott. Adriano**

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così da procedere all'accoglimento delle domande di assegno maternità e nucleo familiare numeroso con almeno tre figli minori a favore dei cittadini extracomunitari.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO **BERTON Davide**

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO **MICHELINI Dott.ssa Antonietta**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **22/11/2018** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **22/11/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO **MICHELINI Dott.ssa Antonietta**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....
